

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

---

## **Accoglimento parziale della domanda: compensazione delle spese o soccombenza reciproca?**

*In caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., ed in applicazione del cosiddetto principio di causalità, escludere la ripetizione di spese sostenute dalla parte vittoriosa ove le ritenga eccessive o superflue, ma non anche condannare la parte stessa vittoriosa ad un rimborso di spese sostenute dalla controparte, indipendentemente dalla soccombenza, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per la ipotesi eccezionale (e la cui ricorrenza richiede specifica espressa motivazione) che tali spese siano state causate all'altra parte per via di trasgressione al dovere di cui all'art. 88 c.p.c. Ne consegue che qualora la parte attrice sia rimasta vittoriosa in misura più o meno significativamente inferiore rispetto all'entità del bene che attraverso il processo ed in forza della pronuncia giurisdizionale si proponeva di conseguire, e la parte convenuta abbia adottato posizioni difensive concilianti o di parziale contestazione degli avversari assunti, possono ravvisarsi – secondo il discrezionale apprezzamento ad opere del giudice, del loro vario atteggiarsi – i giusti motivi atti a legittimare la compensazione, pro quota o per intero, delle spese tra le parti e non anche un'ipotesi di soccombenza reciproca.*

**Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 3.10.2014, n. 20894**

Considerato quanto segue:

p.1. Nella relazione ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., si sono svolte le seguenti considerazioni:

"... p.3. Il ricorso può essere deciso con il procedimento di cui all'art. 380 bis c.p.c., in quanto appare manifestamente improcedibile.

Parte ricorrente principale ha espressamente allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata il 10 luglio 2012, ma ha prodotto una sua copia autentica senza la relata della detta notificazione.

Ne segue che viene in rilievo il seguente principio di diritto: La previsione - di cui all'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2 - dell'onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione - a tutela dell'esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale - della tempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l'osservanza del cosiddetto termine breve. Nell'ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, allega che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev'essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto del secondo comma dell'art. 372 cod. proc. civ., applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c., comma 1, e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell'eventuale non contestazione dell'osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d'ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell'impugnazione". (Cass. sez. un. n. 9005 del 2009, seguita da conforma e costante giurisprudenza).

E' appena il caso di rilevare che, essendo stato il ricorso notificato, dal punto di vista del notificante, in data 8 novembre 2012, non può venire in rilievo il principio di diritto affermato da Cass. n. 17066 del 2013 (secondo cui: "Pur in difetto di produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima (adempimento prescritto dall'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2), il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poichè il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza (indicata nel ricorso) e quella della notificazione del ricorso (emergente dalla relata di notificazione dello stesso) assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell'impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all'art. 325 c.p.c., comma 2), posto che a quella data, al

netto della sospensione dei termini per il periodo feriale, erano trascorsi più di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza.

p.4. Il ricorso incidentale dovrebbe essere dichiarato inefficace ai sensi dell'art. 334 c.p.c., comma 2 (giusta Cass. sez. un. n. 9741 del 2008)".

p.2. Il Collegio rileva che nella memoria si è fatto constare che, al contrario di quanto rilevava la relazione, la copia autentica della sentenza impugnata risulta depositata.

In effetti dall'esame del fascicolo del ricorrente si rileva che, immediatamente di seguito all'originale del ricorso è contenuta la copia della sentenza impugnata recante la relata della notificazione ed il plico relativo alla stessa. Vi è, poi, nel detto fascicolo altra separata copia autenticata che, invece, non è corredata della relata ed evidentemente nel predisporre la relazione si è stati tratti in errore dalla sua presenza e non ci si è avveduti di quella congiunta al ricorso.

p.3.1. Deve, dunque, procedersi all'esame dei due ricorsi, in quanto il ricorso principale è procedibile. Il Collegio ritiene che tale esame possa avvenire in questa sede camerale in quanto il ricorso principale risulta manifestamente infondato e quello incidentale manifestamente inammissibile quanto al primo motivo e manifestamente infondato quanto al secondo.

p.4. Con il primo motivo di ricorso principale si deduce "violazione e falsa applicazione di norma di diritto e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 1571, 1591, 1175 e 1375 c.c.; ed art. 360 c.p.c., n. 5". Vi si censura la statuizione della sentenza impugnata riguardo alla riforma della sentenza di primo grado quanto alla condanna alla restituzione dei canoni corrisposti dal luglio 2006 all'ottobre 2010 ed alla conseguente reiezione della relativa domanda.

La sentenza impugnata ha disposto tale rigetto osservando che "la permanenza del conduttore nel locale, sebbene nell'esercizio di ius retentionis (tale contegno è stato ribadito nella comparsa di risposta in questo grado), non può esonerarlo dall'obbligo di erogare il canone o comunque un'indennità quantificata sulla base di questo". A sostegno di tale assunto la Corte tarantina ha citato il principio di diritto di cui a Cass. n. 5098 del 1999.

p4.1. La critica alla motivazione viene svolta dal ricorrente principale adducendosi che la Corte territoriale non avrebbe considerato che l'immobile locato non avrebbe potuto essere da lui utilizzato "per impossibilità oggettiva di godimento rispetto all'uso pattuito di dalla da barba (e non ceto per sua scelta)", tanto che proprio per tale ragione - che emergeva dalla c.t.u. ed aveva giustificato la risoluzione del contratto locativo - lo I. aveva trasferito l'attività in altro immobile preso in locazione.

Per tale ragione il ricorrente sostiene che non avrebbe potuto rispondere ai sensi dell'art. 1591 c.c..

Si sostiene, inoltre, che erronea sarebbe l'evocazione da parte della Corte territoriale del diritto di ritenzione in ragione della debenza dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, dato che fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, avente natura costitutiva, il contratto era stato vigente, onde la sua cessazione era avvenuta ben dopo il luglio del 2010, data fino alla quale il canone era stato pagato.



condizioni dell'immobile in quanto impeditive del godimento pattuito. Invero, il verificarsi della cessazione della locazione, sebbene a seguito dell'accertamento costitutivo operato dalla sentenza di primo grado, rendeva quel godimento non più corrispettivo dell'obbligazione del locatore di assicurare l'uso pattuito della cosa locata, bensì solo della scelta del conduttore di non rilasciare nonostante la provocata cessazione della locazione per risoluzione per inadempimento addebitata alla parte locatrice. Ciò, perchè il contratto si doveva intendere venuto meno dal momento della proposizione della domanda giudiziale e dopo di esso operavano solo le obbligazioni di restituzione della cosa locata e, in relazione al regime dell'art. 1591 c.c., l'obbligazione di corrispondere il canone fino al rilascio. Operava inoltre l'obbligazione di cui alla L. n. 392 del 1978, art. 34. Tali obbligazioni ed in particolare quella di cui all'art. 1591 non risultava più corrispettiva all'obbligazione di assicurare il buon stato locativo dell'immobile, dato che il contratto era venuto meno, sebbene condizionatamente all'accertamento giudiziale, ma pur sempre retroattivamente all'atto della proposizione della domanda.

Queste erano le obbligazioni gravanti sulle parti.

Giusta tali rilievi, in realtà - e come s'è già adombrato - la stessa conservazione del godimento dell'immobile non appariva frutto dell'esercizio da parte dello I. del diritto di ritenzione, dato che non vi era azione esecutiva esercitabile e comunque esercitata dal ,, Detta conservazione appariva frutto solo di inadempimento all'obbligo di restituzione della cosa locata.

D'altro canto, se anche si considera che, prima della insorgenza e, quindi, della manifestazione della pretesa esecutiva di rilascio dell'immobile da parte del locatore, comunque il conduttore può avere interesse a non restituire l'immobile se non gli è corrisposta l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, tale scelta non può comportare effetti ulteriori rispetto a quelli che si avrebbero se la pretesa esecutiva fosse insorta e fosse manifestata, cioè effetti diversi dall'impedire l'attuazione di tale pretesa.

Il diritto di ritenzione, cioè, vale solo a questo effetto e non ad escludere che il conduttore sia tenuto all'obbligazione di cui all'art. 1591 c.c..

Onde l'evocazione da parte della sentenza impugnata della ricordata giurisprudenza risulterebbe giustificata siccome da essa emerge un principio che, fermo che non potrebbe applicarsi i via diretta, dovrebbe analogamente applicarsi alla situazione.

Il motivo è, pertanto, rigettato.

Ne segue il rigetto del ricorso principale.

p.5. Con il primo motivo di ricorso incidentale si deduce "violazione e falsa applicazione dell'art. 1578 c.c., e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia".

Ci si duole della valutazione con cui la Corte d'Appello, confermando la sentenza di primo grado sulla riconosciuta risoluzione del contratto locativo ai sensi dell'art. 1578 c.c., avrebbe ritenuto giustificata tale risoluzione in quanto, pur esistendo i vizi della cosa locata fin dall'inizio della locazione, il conduttore non ne avesse avuto conoscenza e comunque essi non fossero stati conoscibili.

p.5.1. H motivo si fonda su "quanto rilevato in sede di c.t.u.", sui "motivi evidenziati ... nel ricorso in appello", sua una dichiarazione dello I. e su un

passo della motivazione della sentenza di primo grado, ma non fornisce l'indicazione specifica ai sensi dell'art. 366 c.p.c., n. 6 (su cui, ex multis, Cass. n. 7455 del 2013) di tali atti, in quanto di nessuno di essi precisa se e dove siano stati prodotti (anche agli ulteriori effetti dell'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) in questo giudizio di legittimità e potrebbero essere esaminati da questa Corte, mentre non riproduce in parte qua né direttamente né indirettamente, indicando a quale parte corrisponda nell'atto il contenuto indiretto, il contenuto della c.t.u. e dei motivi di appello.

In disparte il carattere assorbente del rilievo di inammissibilità ai sensi dell'art. 366 c.p.c., n. 6, si rileva, inoltre, che la vis argomentativa dell'illustrazione appare del tutto assertoria, siccome espressa nella seconda proposizione della pagina 18 del ricorso e non si fa carico del rilievo della sentenza impugnata che solo all'esito della c.t.u. e, quindi, di un accertamento tecnico, erano invece emersi i vizi di cui trattavasi (pagina 4, seconda proposizione).

Il motivo sarebbe, dunque, non solo del tutto generico (Cass. n. 4741 del 2005) e privo di correlazione con la motivazione della sentenza impugnata (Cass. n. 359 del 2005), donde la sua ulteriore inammissibilità.

p.5.2. Con il secondo motivo di ricorso incidentale si lamenta "violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.", sotto il profilo che, nel compensare metà delle spese del grado, si sarebbe avuta una "regolamentazione delle spese di lite palesemente iniqua e comunque, contrastante con il principio della soccombenza previsto dagli artt. 91 e 92 c.p.c., atteso che il deducente, pur sentendo accogliere il motivo di appello relativo all'aspetto economicamente più rilevante della domanda", quello alla restituzione dei canoni dal luglio 2006 all'ottobre 2010, "si è visto condannare alla pur parziale rifusione delle spese".

Secondo il ricorrente incidentale la statuizione sulle spese avrebbe dovuto essere, invece, di segno rovesciato, cioè porre metà delle spese a carico della controparte.

p.5.3. Il motivo sarebbe fondato in relazione alla motivazione della sentenza impugnata, che ha giustificato l'adottata statuizione adducendo come motivo "l'accoglimento parziale dell'appello".

La sua fondatezza non rende, tuttavia, illegittimo il dispositivo della sentenza sulle spese del grado di appello, che può risultare giustificato sulla base di una diversa motivazione.

queste le ragioni.

Va considerato che la Corte territoriale ha, per un verso dimenticato di formalmente provvedere sulle spese del giudizio di primo grado, come avrebbe dovuto, attesa la pur parziale riforma della sentenza di prime cure, che comunque determinò la caducazione della statuizione di quella sentenza sul punto, per altro verso ha posto le spese del grado, sebbene parzialmente, a carico dell'appellante, invocando il soltanto parziale accoglimento dell'appello.

Con quest'ultima statuizione espressa la Corte d'Appello non ha considerato che l'appellante ,,,. era parte parzialmente vittoriosa nel grado, onde, statuendo sulle relative spese non avrebbe potuto essere condannata nemmeno in parte riguardo ad esse.

Tali spese avrebbero potuto soltanto o essere compensate integralmente o essere compensate in parte, ma con condanna per il residuo della parte appellata, cioè ,,,,

E' principio consolidato, infatti, quello secondo cui "In caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., ed in applicazione del cosiddetto principio di causalità, escludere la ripetizione di spese sostenute dalla parte vittoriosa ove le ritenga eccessive o superflue, ma non anche condannare la parte stessa vittoriosa ad un rimborso di spese sostenute dalla controparte, indipendentemente dalla soccombenza, poichè tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per la ipotesi eccezionale (e la cui ricorrenza richiede specifica espressa motivazione) che tali spese siano state causate all'altra parte per via di trasgressione al dovere di cui all'art. 88 c.p.c.. Ne consegue che qualora la parte attrice sia rimasta vittoriosa in misura più o meno significativamente inferiore rispetto all'entità del bene che attraverso il processo ed in forza della pronuncia giurisdizionale si proponeva di conseguire, e la parte convenuta abbia adottato posizioni difensive concilianti o di parziale contestazione degli avversari assunti, possono ravvisarsi - secondo il discrezionale apprezzamento ad opere del giudice, del loro vario atteggiarsi - i giusti motivi atti a legittimare la compensazione, pro quota o per intero, delle spese tra le parti e non anche un'ipotesi di soccombenza reciproca". (Cass. n. 2653 del 1994).

Il descritto modo di procedere sarebbe stato corretto, però, se la Corte territoriale avesse proceduto a statuire anche sulle spese del giudizio di primo grado, cosa che invece - come s'è detto - non ha fatto espressamente. L'omessa statuizione, peraltro, non potendo in alcun modo lasciare in vita la statuizione di primo grado, che aveva compensato per metà le spese ed attribuito l'altra metà allo I., ha comportato l'effetto di una mancata regolamentazione riguardo a dette spese, della quale nessuna delle parti si è doluta.

Ne consegue che, in mancanza di una statuizione, è come se ognuna delle parti litiganti, riguardo alle spese del primo grado, sia rimasta responsabile delle proprie spese. Con la conseguenza di una sorta di implicito effetto compensativo della spese del primo grado.

Ebbene, la formale statuizione fatta sulle spese del solo secondo grado può allora essere giustificata se la si considera nell'economia dell'esito complessivo della lite, cioè con riferimento alla valutazione della soccombenza finale, siccome risultante dalla conferma della sentenza di primo grado quanto alla statuizione di risoluzione e di condanna al pagamento dell'indennità di avviamento e dalla sua riforma quanto alla statuizione relativa ai canoni.

Una volta compiuta tale valutazione il risultato finale espresso dall'addebito della metà delle spese del solo grado di appello al C., comportando la compensazione della metà residua ed equivalendo implicitamente a compensazione integrale delle spese del primo grado, si risolve, tenuto conto che parte parzialmente vittoriosa rispetto alle domande originarie è sicuramente l'attore I., no già nell'imposizione di una parte delle spese alla parte parzialmente vittoriosa, bensì nell'imposizione di essa alla parte parzialmente soccombente, tale essendo la posizione del C., se valutata con riferimento all'esito complessivo della lite.

Così corretta la motivazione, il dispositivo risulta allora giustificato e non deve farsi luogo alla cassazione in parte qua della sentenza impugnata.

p.5.4. Il ricorso incidentale è, dunque, rigettato con la disposta correzione della motivazione.

p.6. L'esito negativo di entrambi i ricorsi giustifica la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

p.q.m.

La Corte rigetta entrambi i ricorsi. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile - 3, il 26 giugno 2014.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2014

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

**ADMAIORA**  
Editrice

---